



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: **5820** RU

Rif.:

Allegati:

1

Bologna, **16/02/2012**

Ai sig.ri Direttori degli Uffici delle
Dogane di:
BOLOGNA – FERRARA- FORLI’-
CESENA- MODENA- PARMA –
PIACENZA- RAVENNA- REGGIO
EMILIA- RIMINI

e.p.c.
Ai Direttori delle Aree Interregionali
Sede

Al Coordinatore di Direzione
SEDE

Al personale in servizio
SEDE

OGGETTO: Quesito posto dalla Direzione regionale per la Lombardia in merito all’art. 45 del vigente CCNL: festività del Santo Patrono e mancata fruizione per motivi di servizio..

Con nota prot.n. 193/RI del 23.01.2012 è stato rivolto un quesito all’Area Personale, Formazione e Organizzazione in sede, volto a chiarire l’ambito di applicabilità dell’art.45, comma 2 del CCNL, anche al fine di uniformare la disciplina che regola la fruizione della festività in parola tra i diversi uffici della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche.

Tale richiesta trae origine dalla nota prot. n.150277 del 23.12.2011 con la quale la Direzione Centrale Personale e Organizzazione si è espressa riguardo alla problematica in oggetto, relativamente, in particolare, alla possibilità, per il dipendente che non abbia potuto fruire, per particolari e occasionali esigenze di servizio, della festività del Santo Patrono, di recuperare detta festività nel corso dell’anno solare.

DIREZIONE INTERREGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE
DISTRETTO DI BOLOGNA

Servizio Gestione Risorse Umane

40122 Bologna, Via Marconi, 34 – Telefono +39 051 6088837 – Fax +39 051 6088881- e-mail: dis.bologna.risorse@agenziadogane.it

La nota succitata specifica come l'art.45, comma 2, del CCNL, tuttavia, non si applichi al personale turnista *“che si trovi a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale, tale essendo anche la festività del Santo Patrono”*, tanto anche alla luce di quanto espressamente affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ARAN, per cui *“nell'eventualità di effettuazione della prestazione lavorativa in turno coincidente con il giorno festivo infrasettimanale (e tale si considera anche la festività del Santo Patrono), al lavoratore spetta solo l'indennità per turno festivo”*.

Il quesito in parola era volto a chiarire, in particolare, se, e in quale misura, la disciplina che regola **la fruizione della festività del Santo Patrono per il personale turnista** possa trovare applicazione anche per **le altre festività** previste dal calendario, tanto al fine di uniformare il trattamento riservato al personale impiegato in turnazioni che presta servizio presso i diversi Uffici della Direzione.

L'Area Personale, Formazione e Organizzazione in sede, con nota prot.n. 416/RI del 14.02.2012 (che si allega in copia), nel recepire il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, i diversi pareri dell'ARAN, nonché l'orientamento della Direzione Centrale Personale e Organizzazione ha stabilito che *“in ogni caso di festività infrasettimanale lavorata da parte del dipendente turnista, allo stesso spetti unicamente l'indennità di turno (remunerativa proprio del disagio di aver lavorato in un giorno festivo) e non anche il recupero della festività medesima”*. Inoltre, invita i Distretti di Bologna e Ancona, a *“voler monitorare, presso gli Uffici dipendenti di rispettiva competenza, la corretta applicazione della norma in esame e di segnalare ai responsabili eventuali inosservanze, per la successiva regolarizzazione”*.

I direttori degli Uffici in indirizzo sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza del personale, dando massima diffusione alla presente nota, nonché segnalare l'eventuale errata applicazione della disciplina in argomento, al fine della regolarizzazione economica.

Il Direttore del Distretto
F.to Dott. Giovanni Ambrosio

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.l.vo 39/1993)



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



1 / 01 / 2012

Bologna, 14/02/2012

S. Scavone

Chaimo
Al

Protocollo: 416/RI

Al Distretto di BOLOGNA

Rif.: nota prot. 193/RI del 23/01/2012

E p.c.

Al Distretto di ANCONA

Allegati:

OGGETTO: Quesito posto dalla Direzione regionale per la Lombardia in merito all'art. 45 del vigente CCNL: festività del Santo Patrono e mancata fruizione per motivi di servizio.

Con la nota a margine citata, codesto Distretto ha richiesto il parere della scrivente riguardo alla possibilità di applicare la disciplina che regola la fruizione della festività del Santo Patrono da parte del personale turnista anche alle altre festività infrasettimanali.

In proposito, il parere già reso dalla Direzione Centrale Personale e Organizzazione, con nota prot. 150277 del 23/12/2011 e diramato dalla scrivente con nota prot. 48021/RU del 27/12/2011, non sembra lasciare adito a dubbi interpretativi.

Detta nota, infatti, nel richiamare il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2177 del 15/01/2008 e i vari pareri dell'ARAN, per cui *"nell'eventualità di effettuazione della prestazione lavorativa in turno coincidente con il giorno festivo infrasettimanale (e tale si considera anche la festività del Santo Patrono), al lavoratore spetta solo l'indennità per turno festivo"*, afferma che *"...l'art. 45, comma 2, CCNL ... non si applica al personale turnista che, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni, si trovi a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale, tale essendo anche la festività del Santo Patrono"*.

Si ritiene, pertanto, coerentemente con l'orientamento espresso dalla Direzione Centrale P.O., che in ogni caso di festività infrasettimanale lavorata da parte del dipendente turnista, allo stesso spetti unicamente l'indennità di turno (remunerativa

proprio del disagio di aver lavorato in un giorno festivo) e non anche il recupero della festività medesima.

Quanto sopra premesso, si invita codesto Distretto, e il Distretto di Ancona che legge per conoscenza, a voler monitorare, presso gli uffici dipendenti di rispettiva competenza, la corretta applicazione della norma in esame e di provvedere a segnalare ai responsabili eventuali inosservanze, per la successiva regolarizzazione.

Il Direttore dell'Area
Dott. Emilio Paolo Forte

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.l.vo 39/1993)